



## ACCORDO QUADRO TRA

UNICREDIT SPA

e

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCpA

Accordo Quadro tra

**Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. - (di seguito, per brevità "BMTI") - con sede in Roma, in Via Parigi 11**

e

**UniCredit S.p.A. - (di seguito, per brevità, anche "UniCredit" o "Banca") - con Sede Sociale in Roma Via A. Specchi 16 e Direzione Generale in Milano Piazza Cordusio**

di seguito, congiuntamente, anche "le parti"

premesso che

- a) Borsa Merci Telematica Italiana è una società costituita dal sistema delle Camere di Commercio italiane e da Unioncamere ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 174 del 6 aprile 2006 con la specifica finalità di gestire il Mercato Telematico dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici;
- b) UniCredit e BMTI ritengono di reciproco interesse la definizione di una Convenzione per facilitare agli Operatori Accreditati ad operare sulla piattaforma telematica BMTI (di seguito "operatori" o singolarmente "operatore") ed ai Soggetti Abilitati alla Intermediazione sulla medesima piattaforma (di seguito "SAI") l'accesso al credito ed ai servizi della Banca attraverso soluzioni di finanziamento dedicate corredate da specifica documentazione informativa necessaria ad accompagnare le richieste di finanziamento eventualmente formalizzate dalle suddette imprese nei confronti della Banca;
- c) BMTI è interessata a concordare la struttura dei finanziamenti necessari in funzione degli specifici processi di perfezionamento delle transazioni telematiche effettuate sulla piattaforma;
- d) conseguentemente, UniCredit è disposta a valutare la concessione alle suddette imprese di finanziamenti finalizzati alle loro necessità di gestione connesse alle transazioni effettuate sulla piattaforma telematica da essa gestita;
- e) BMTI ha affidato alla società Agrieffe S.r.l. - iscritta all'albo dei mediatori creditizi numero 139027 - l'attività di messa in relazione degli operatori accreditati con le banche convenzionate al fine di presentare richieste di finanziamento relative alle destinazioni di cui sopra.



## TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene quanto segue:

### Articolo 1

Le Parti confermano il loro interesse a promuovere un'azione comune a livello nazionale e territoriale atta a fornire soluzioni finanziarie alle imprese che operano sulla piattaforma telematica gestita da BMTI.

In tale ambito, UniCredit è disponibile a valutare, a proprio insindacabile giudizio, senza obblighi a contrarre e previa valutazione del merito creditizio la concessione alle suddette imprese di facilitazioni creditizie aventi le seguenti caratteristiche:

### FINANZIAMENTI RISERVATI AGLI OPERATORI ACCREDITATI:

**Anticipazioni per acquisto prodotti attraverso transazioni effettuate sulla piattaforma telematica:**

#### **BMTI CASH (area acquirenti):**

Forme tecniche: Anticipo ad hoc per il pagamento di singole forniture e relative provvigioni di intermediazione al SAI; Linea di credito dedicata utilizzabile anche in più soluzioni per far fronte alle suddette destinazioni

- Importo finanziabile: fino ad un massimo del 100% dell'importo della transazione (al netto IVA) comprensiva delle provvigioni di intermediazione di pertinenza del SAI
- Durata singoli anticipi: sino a 120 gg.
- Modalità di rimborso: in un'unica soluzione alla scadenza (capitale + interessi)

#### **BMTI IN ADVANCE (area venditori):**

Forme tecniche: Anticipo ad hoc a fronte di singole fatture/contratti conclusi e per il pagamento delle relative provvigioni di intermediazione al SAI; Linea di credito dedicata utilizzabile anche in più soluzioni per far fronte alle suddette destinazioni

- Importo finanziabile: fino ad un massimo del 100% dell'importo della transazione (al netto IVA) comprensiva delle provvigioni di intermediazione di pertinenza del SAI
- Durata singoli anticipi: sino a 120 gg.
- Modalità di rimborso: in un'unica soluzione alla scadenza (capitale + interessi)

In relazione ad imprese che abbiano stipulato il contratto di servizio accessorio "Mercato Telematico Sicuro" tali facilitazioni potranno essere utilizzate anche per anticipazioni a fronte di indennizzi assicurativi derivanti da perdite su crediti originate dall'insolvenza della parte acquirente.

In quest'ultimo caso, il finanziamento sarà assistito da mandato irrevocabile alla Banca per la riscossione del rimborso assicurativo notificato alla Compagnia assicuratrice.



### **BMTI "FOR SAI" (area SAI):**

Forme tecniche: Anticipo ad hoc a fronte di singole fatture relative alle provvigioni di intermediazione; Linea di credito dedicata utilizzabile anche in più soluzioni per far fronte alle suddette destinazioni

- Importo finanziabile: fino ad un massimo del 100% dell'importo della fattura (al netto IVA)
- Durata singoli anticipi: sino a 120 gg.
- Modalità di rimborso: in un'unica soluzione alla scadenza (capitale + interessi)

L'istruttoria delle richieste di finanziamento verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia, secondo il suo insindacabile giudizio, con l'osservanza degli eventuali limiti previsti dalla normativa – anche interna – vigente. La Banca non assume alcun obbligo o impegno a concedere i finanziamenti richiesti.

### **Articolo 2**

Le Parti si attiveranno, ciascuna per il proprio ambito di competenza, per la migliore divulgazione possibile alle strutture territoriali ad esse facenti capo dei contenuti della presente Convenzione.

Le parti si impegnano a monitorare lo stato di attuazione del presente accordo, a scambiarsi reciprocamente le informazioni acquisite e concordano, ogni qualvolta sarà necessario e/o richiesto, di riunirsi allo scopo di verificare l'andamento della relazione.

### **Art. 3**

La concessione di finanziamenti/erogazione di servizi verrà effettuata dalla Banca in completa autonomia, secondo il proprio libero giudizio, con l'osservanza di eventuali limiti previsti dalla normativa – anche interna – vigente. La Banca non assume alcun obbligo o impegno a concedere i finanziamenti ed i servizi richiesti dalle imprese di cui sopra.

### **Art 4.**

BMTI darà risalto dei contenuti dell'offerta UniCredit, agli operatori accreditati ed ai SAI tramite il proprio sito internet, messaggi e mail, comunicazioni scritte, assemblee con i suddetti operatori organizzate allo scopo di diffondere i contenuti della presente convenzione.

UniCredit potrà inoltre partecipare alle manifestazioni, convegni e/o congressi organizzati da BMTI per la presentazione dei contenuti della propria offerta commerciale.

### **Art. 5**

La presente Convenzione ha validità dalla data della sottoscrizione sino al 31/12/2011.

Alla scadenza si rinnoverà tacitamente di volta in volta per un periodo di un anno, salvo che una delle Parti comunichi all'altra la disdetta entro tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata. In caso di modifiche normative o regolamentari che riguardassero l'oggetto della



presente convenzione le parti hanno facoltà di recedere anche prima della scadenza, ferma restando la loro facoltà di concordare modifiche alla presente convenzione.

#### Art. 6

Ciascuna Parte, che venga a conoscenza di informazioni riservate delle altre, in occasione di attività previste, connesse o comunque attinenti l'esecuzione della Convenzione, si impegna:

- a mantenere le informazioni come strettamente riservate ed a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi collaboratori cui le informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione dell'Convenzione;
- ad informare i collaboratori della natura riservata delle informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato. Ciascuna Parte si impegna, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. a fare in modo che i collaboratori rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo;
- a non rivelare a terzi la circostanza che le informazioni sono state fornite dall'altra Parte;
- a non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione della Convenzione.

Resta inteso che le informazioni potranno essere comunicate:

- alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative o regolamentari;
- a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra parte;

L'obbligo di riservatezza non opera sulle informazioni che:

- al momento in cui vengano a conoscenza di una parte, o di uno o più collaboratori, siano già di pubblico dominio;
- siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;
- siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza.

#### Art. 7

Ciascuna Parte si impegna ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati.



Se una Parte rileva un illegittimo trattamento dei dati trattati, da parte di terzi soggetti, ne dà pronta notizia alle altre, al fine di concordare l'adozione di ogni opportuna misura atta a far cessare il suddetto trattamento.

#### Art. 8

Tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla presente Convenzione dovranno essere effettuate sotto scambio di corrispondenza commerciale, domiciliata come segue:

per Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A. in Via Parigi 11 – 00185 Roma

per UniCredit S.p.A.: Commercial Agreements Confidi – Via Monte Grappa 8/E – 40121 Bologna

|  |   |
|--|---|
| <b>p. Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A.</b> | <b>p. UniCredit S.p.A.</b>  |
| Dr. Francesco Battani<br>Presidente                | Dr. Eugenio Croce<br>Responsabile Stakeholders Lombardia<br>Direzione di Territorio Lombardia |

Luogo e data di sottoscrizione:

Milano,

